SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XII LEGISLATURA -----

N. 472-A

Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81, commi 1 e 5, del Regolamento

RELAZIONE DELLA 2º COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE RIZ)

Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

d'iniziativa del senatore RIZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1º Commissione	•	8
Disegno di legge		9

ONOREVOLI SENATORI. - La 2º Commissione permanente ha deliberato, ai sensi dell'articolo 81, comma 5, del Regolamento del Senato di adottare la relazione che fu svolta oralmente (con riferimento al disegno di legge n. 1192 della XI legislatura di cui il presente disegno di legge è la riproposizione) dinanzi all'Assemblea il 16 dicembre 1993.

Il testo della relazione è il seguente:

«Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, l'Assemblea del Senato affronta oggi il disegno di legge n. 1192, presentato dal Governo, che propone la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Questo disegno di legge dà l'avvio ad una riforma di grande momento, e, insieme alla disciplina sull'arbitrato, costituisce uno dei grandi temi che la Commissione giustizia ha affrontato in questa XI legislatura.

Nell'ordinamento giuridico vigente le questioni di diritto internazionale privato sostanziale sono disciplinate in particolare dagli articoli che vanno dal 17 al 31 delle disposizioni preliminari al codice civile, dagli articoli 115, 116, 2505 e seguenti del codice civile e dagli articoli da 4 a 13 del codice della navigazione.

Le questioni di diritto processuale civile internazionale trovano la loro principale disciplina nel codice di procedura civile e precisamente negli articoli 2, 3 e 4 (sezione 1, capo I, titolo I, libro I) e negli articoli da 796 a 805 (raggruppati nel titolo VII del libro IV sotto il titolo «Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere»).

L'esigenza di un riesame di tutta la materia, di una profonda analisi e di una nuova sistemazione normativa unitaria si fonda su una serie di motivi.

In primo luogo gli articoli da 17 a 31 delle preleggi sono in larga parte superati dagli eventi essendo essi, in linea di massima, in vigore sin dalla codificazione del 1865 e nella loro impostazione fondamentale ancorati ad una logica ormai vecchia.

Teniamo presente che la non conformità all'attuale realtà costituzionale ha costretto la Corte costituzionale a pronunciarsi negativamente su alcune disposizioni delle preleggi.

In particolare, sull'articolo 18 la Corte costituzionale ha rilevato che esso è illegittimo nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio (sentenza della Corte Costituzionale 26 febbraio 1987, n. 71).

In ordine all'articolo 20 la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano stati noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre (sentenza della Corte Costituzionale 25 novembre 1987, n. 477).

Vi è poi la realtà politico-economica e politico-sociale che spinge verso la riforma. La notevole migrazione, favorita dalla facilità di trasporto e di trasferimento che stiamo vivendo in questi ultimi anni, ha portato nella seconda metà di questo secolo milioni di persone a passare da un paese ad un altro, creando automaticamente una miriade di problemi connessi alla conflittualità di norme, a questioni di giurisdizione e ad altre questioni che vanno regolamentate attraverso il diritto internazionale privato.

Si pensi in particolare all'ambito economico, specie a quello commerciale, a

quello del trasporto di merci e dello scambio di beni e valori, a quello bancario e a tutte le altre attività che si attuano giornalmente tra un paese e l'altro e si pensi soprattutto alla esigenza crescente di dare attuazione oltre frontiera al diritto delle obbligazioni per dirimere le sempre maggiori situazioni di conflittualità, aperte o palesi.

Dobbiamo poi tener conto che la disciplina relativa al trattamento dello straniero e delle persone giuridiche straniere, disciplinato in modo assai succinto dall'articolo 16 delle preleggi, non solo ha trovato ampie modifiche legislative in sede nazionale (legge sulla cittadinanza italiana del 21 aprile 1983, n. 123) e in campo comunitario (diritti ed obblighi delle persone giuridiche nell'ambito della Comunità europea) ma richiede una fondamentale nuova disciplina non solo per quanto riguarda la cittadinanza straniera, ma anche per la presenza di apolidi, di rifugiati e di persone con più cittadinanze, che nella vecchia regolamentazione non avevano trovato adeguata considerazione.

Lo stesso vale poi per le persone giuridiche di altri Stati (le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente pubblico privato ancorche privi di natura associativa) per le quali l'esigenza di una nuova disciplina legislativa appare impellente e necessaria.

Ed infine siamo spinti verso l'esigenza di una rapida e nel contempo meditata riforma dal fatto che in molti altri Paesi il legislatore ha già riconosciuto l'esigenza di dirimere i conflitti di legge disciplinando ampie categorie di situazioni quali la capacità, i rapporti di famiglia, l'adozione, i rapporti di successione, i diritti reali, le obbligazioni e tante altre situazioni giuridiche che sorgono nel campo del diritto sostanziale come anche in quello della giurisdizione, della esecuzione delle sentenze, dell'arbitrato internazionale e delle altre situazioni conflittuali che si presentano nell'ambito del diritto processuale. Le codificazioni moderne degli altri Paesi hanno, infatti, segnato negli ultimi decenni nuove strade al diritto internazionale privato creando normative adeguate per eliminare incertezze e conflitti e limitando così i dubbi che rendevano difficile il corso della giustizia.

Questo ammodernamento legislativo nel campo del diritto internazionale privato, che ha indotto molti Paesi a interventi legislativi coordinati e rinnovatori, ha nel contempo spinto molti Stati a stipulare convenzioni internazionali che si sono succedute negli ultimi decenni in questo ambito e che hanno dato una ulteriore spinta al rinnovamento. Ricordiamo a questo proposito la legge federale svizzera sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987, la legge della Repubblica federale tedesca del 27 luglio 1986 che disciplina ora il diritto internazionale privato della Germania, nonchè le nuove leggi organiche che disciplinano il diritto internazionale privato in Polonia, Portogallo, Austria, Ungheria, Spagna, Turchia (per citare solo Stati dell'ambito europeo). Non solo, ma ricordiamo in particolare la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, ratificata ed entrata in vigore per l'Italia il 1º aprile 1991.

Da quanto detto emerge con chiarezza che la disciplina di diritto internazionale privato vigente nel nostro ordinamento, che sostanzialmente risale all'insegnamento di Pasquale Stanislao Mancini il quale, con la sua ben nota impostazione dottrinaria, aveva ispirato le disposizioni preliminari del 1865 – sostanzialmente ribadite nelle preleggi del 1942 – ha bisogno di un totale rinnovamento.

La strada intrapresa dagli studiosi di diritto internazionale privato prima, poi dalla Commissione istituita dal Governo di cui si dirà ed infine dal disegno di legge n. 1192 è quella di creare non solo un testo unico che coordini tutta la materia e codifichi il diritto internazionale privato, ma soprattutto quella di porsi alla ricerca di una strada comune, di valenza mondiale nella ricerca della concordanza e di una regolamentazione di tutte le questioni vertenti sulla conflittalità di norme. È sempre più sentita infatti la coscienza che una

nuova codificazione del diritto internazionale privato debba essere ispirata dalla comune civiltà giuridica mondiale, la quale deve trovare una sua certezza e concordanza negli ordinamenti nazionali.

Era, quindi, ormai tempo che in Italia si procedesse ad una più adeguata ed estesa codificazione.

Infatti, la nomina nel marzo 1985 di una Commissione ministeriale composta da eminenti studiosi della materia, da magistrati addetti al Ministero della giustizia nonche da avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e da notai designati dal Consiglio nazionale del notariato fu accolta con grande favore dal mondo giuridico.

La Commissione ministeriale ha lavorato intensamente per oltre quattro anni, giungendo ad elaborare un testo avente carattere di completezza.

Essa si è basata, nella redazione del suo progetto, soprattutto sui seguenti elementi: in primo luogo sul notevole sviluppo della dottrina e della giurisprudenza emessa dalle autorità giudiziarie italiane, imposto dall'accrescersi dei rapporti di diritto internazionale privato in tutto il mondo; in secondo luogo sul moltiplicarsi delle convenzioni bilaterali in materia, e soprattutto di quelle multilaterali. In quest'ultimo settore ha svolto un'attività notevolissima la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, ai cui lavori il Governo italiano ha sempre partecipato attraverso i decenni, per conseguenza inserendo nel proprio ordinamento giuridico i testi delle varie convenzioni sottoscritte ed approvate.

Passando all'esame del disegno di legge n. 1192 condividiamo l'assunto della relazione accompagnatoria, che esso ha attualmente grande importanza specialmente nell'ambito dei Paesi membri della Comunita europea e di quelli che si ispirano alle tradizioni giuridiche degli Stati europei. Infatti, come ricorda la relazione al testo governativo, tra il 1965 ed il 1987 sono state emanate – come gia detto – nuove leggi in materia di diritto internazionale privato in molti Stati.

Condividiamo pure l'assunto che la disciplina delle materie di diritto internazionale privato da parte dell'Italia era ferma alle scarse norme contenute nelle disposizioni preliminari al codice civile del 1942, le quali riproducevano in gran parte le analoghe norme del codice civile del 1865.

A questo riguardo si deve sottolineare che il disegno di legge al nostro esame, nell'intento di rendere possibile un appropriato adeguamento del diritto italiano al contenuto delle convenzioni, provvede con l'articolo 2: in primo luogo a sancire la prevalenza delle norme contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia sul diritto interno italiano; in secondo luogo ad evitare ogni possibile contrasto in sede interpretativa tra la valutazione interna del senso e della portata di una determinata norma internazionale e la sua valutazione internazionale.

Infatti, l'articolo 2, comma 2, prescrive che «nell'interpretazione delle convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme». In altri termini il disegno di legge adotta la medesima formula che ormai figura consuetudinariamente in ogni convenzione internazionale del genere.

Venendo ad una rapida disamina del contenuto del provvedimento nel testo approvato dalla Commissione si deve rilevarne l'organicità e la completezza: il provvedimento è articolato in 5 titoli, il primo dei quali reca le disposizioni generali, mentre il secondo è relativo alla giurisdizione italiana; il terzo, più ampio, che tratta del diritto applicabile, è a sua volta suddiviso in undici capitoli concernenti rispettivamente: disposizioni generali, capacità e diritti delle persone fisiche, persone giuridiche, rapporti di famiglia, adozione, protezione degli incapaci ed obblighi alimentari, successioni, diritti reali, donazioni, obbligazioni contrattuali ed obbligazioni non contrattuali (come si dirà più avanti è soprattutto sul penultimo di tali aspetti che si è intrattenuta attentamente la Commissione giustizia).

Il titolo IV, poi, concerne l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri (particolare rilievo si è dato al problema, di cui pure si dirà, della sede più appropriata per la

disciplina del riconoscimento delle sentenze arbitrali), mentre il quinto ed ultimo titolo contiene solo tre articoli, e precisamente una disposizione transitoria ed una clausola di abrogazione espressa di norme incompatibili cui la Commissione ha ritenuto di aggiungere una norma volta a prevedere una vacatio lagis di tre mesi, al fine di consentire una adeguata preparazione degli operatori del diritto alla nuova normativa.

Fin qui il testo del disegno di legge n. 1192 come è stato presentato al Senato e riclaborato dalla Commissione.

Peraltro va ribadito che il provvedimento è il trutto maturo di un lungo e meditato lavoro preparatorio. Infatti il Ministero di grazia e giustizia si è giovato dell'acuta collaborazione e del lavoro della citata Commissione di esperti nominata con decreto 8 marzo 1985, che ha concluso i suoi lavori con la presentazione al Ministero di grazia e giustizia di un testo di legge corredato di una ampia relazione di accompagnamento. Tale lavoro ha costituito l'ossatura del disegno di legge oggi al nostro esame, per cui è doveroso esprimere a questi eminenti studiosi della materia particolare apprezzamento, non solo per l'impegno profuso ma anche per l'ottimo e meditato risultato raggiunto.

Si aggiunga che il risultato al quale la Commissione ministeriale era pervenuta è stato esaminato e discusso in più convegni lira giuristi specializzati in materia, ed ha lormato oggetto anche di un voto favorevole da parte del congresso nazionale forense tenutosi a Salerno.

Alcune delle osservazioni emendative emerse in questa seconda fase hanno indotto l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri ad apportare alcuni miglioramenti, nel non breve periodo di tempo in cui il provvedimento è stato all'esame dell'Ufficio stesso.

Vorrei segnalare, insomma, che il disegno di legge presentato al Senato è stato tante volte riesaminato da dare ogni garanzia di congruità e completezza.

Passiamo ora alle due questioni particolari che hanno maggiormente impegnato la Commissione giustizia. La prima riguarda il Capo X ed inerisce alle obbligazioni contrattuali; la seconda riguarda gli articoli 4, comma 4, e 69 del testo governativo ed inerisce all'arbitrato.

In relazione ai problemi che sorgono allorche una data materia è regolata da convenzioni internazionali di diritto internazionale privato alle quali l'Italia è parte contraente, devo segnalare un'importante questione che è sorta in ordine alla disciplina delle obbligazioni contrattuali (articoli dal 53 al 57 del testo originario), di cui già la Commissione ministeriale si era resa ampiamente conto.

In effetti la CEE aveva promosso, fra gli Stati membri della Comunità, l'elaborazione di una Convenzione destinata a creare norme comuni di diritto internazionale privato in materia di contratti. Essa è stata il frutto di un lungo negoziato, che si concluse con la firma del testo, avvenuta in Roma il 19 giugno 1980. Il Governo italiano, avendo dato esecuzione alla Convenzione stessa (in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 266 del 9 ottobre 1980) con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, provvide al deposito dello strumento di ratifica.

Senonchè, le ratifiche degli altri Stati presero molto tempo, per cui la Convenzione, alla fine dei lavori della Commissione governativa, non era ancora internazionalmente in vigore.

Tale Commissione, pur prevedendo che la Convenzione sarebbe entrata in vigore, come in realtà è avvenuto, e che quindi essa avrebbe regolato con le sue norme la materia dei contratti, preferi dunque inserire nel suo testo un gruppo di disposizioni autonome, ispirate in ogni caso a quelle della Convenzione. Ecco perchè erano sorti gli articoli 53, 54, 55, 56 e 57 dell'originario testo del disegno di legge n. 1192.

Entrando nel merito di tali articoli, bisogna osservare anzitutto che le soluzioni accolte dagli articoli 55 e 56 del testo governativo in materia di contratti conclusi dal consumatore e di contratti di lavoro subordinato sono ormai superate dagli articoli 5 e 6 della Convenzione, i quali hanno contenuti diversi, cosicche non potevano diventare operanti nel testo proposto.

In ordine all'articolo 54, relativo alla scelta del diritto applicabile ad opera delle parti, esso si conformava alla scelta fatta dalla Convenzione, ormai in vigore dal 1º aprile 1991.

Per quanto concerne invece l'articolo 57 del disegno di legge, esso si ispirava all'articolo 26 delle disposizioni preliminari del codice civile, e comunque al criterio, generalmente ammesso, di favorire la liberta delle forme del contratto.

Tutto ciò considerato la Commissione giustizia si è trovata di fronte all'alternativa fra due soluzioni: o ribadire il testo della Convenzione di Roma sostituendo gli articoli da 53 a 57 del disegno di legge con una sola norma di rinvio all'ordinamento internazionale vigente; ovvero, adattare le disposizioni degli articoli in parola a quanto la Convenzione di Roma e le altre eventualmente applicabili hanno disposto.

Già in sede di Comitato ristetto, udito il parere di qualificati esponenti del mondo accademico, si è prescelta la prima soluzione, che è stata confermata anche dal plenum della Commissione giustizia.

Per quanto riguarda l'arbitrato – mi riferisco alla previsione degli articoli 4, comma 4, e 69 del disegno di legge originale – ritengo opportuno, ad evitare ogni malinteso, che in questo testo sia venuto meno qualsiasi accenno all'arbitrato internazionale, visto e considerato che tale materia è già stata disciplinata dal Senato in questa legislatura con l'articolo 24 del disegno di legge n. 633, modificato nei

giorni scorsi dalla Camera dei deputati e che mi auguro possa presto tornare per l'approvazione definitiva all'esame di questa Assemblea. Pertanto la Commissione giustizia ha ritenuto opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 4 del testo originale, che richiamava la Convenzione di New York, nonchè l'articolo 69 dello stesso testo sul riconoscimento di sentenze arbitrali, che operava al riguardo il medesimo richiamo. Nella sostanza il sacrificio è irrilevante, perchè la Convenzione di New York del 10 giugno 1958, che copre in ogni modo la materia, è prevalente sulla normativa interna e trova regolare applicazione nella nostra giurisprudenza: d'altra parte è da sottolineare che l'articolo 831-bis (che si vuole introdurre nel codice di rito civile con la citata norma sull'arbitrato internazionale del disegno di legge n. 633) fa salve, in ogni caso, le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Concludendo, il relatore esprime il suo pieno apprezzamento per il testo predisposto dalla Commissione giustizia e invita senz'altro l'Assemblea ad approvarlo.

Esprimo, infine, il ringraziamento della Commissione giustizia ai professori Riccardo Monaco, Andrea Giardina e Alessandro Migliazza nonchè al consigliere, dottor Gianfranco Manzo, i quali con la loro illuminata competenza hanno collaborato con il Comitato ristetto nell'elaborazione del testo definitivo».

Riz, relatore

PARERE DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PERLINGIERI)

2 agosto 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. L.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art. 2.

(Convenzioni internazionali)

- 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
- 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA

Art. 3.

(Ambito della giurisdizione)

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casì in cui è prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre nei casi in cui la legge attribuisce, anche per connessione, competenza per territorio a un giudice italiano.

Art. 4.

(Accettazione e deroga della giurisdizione)

- I. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
- 2. La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di arbitri che pronuncino all'estero, se la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili. L'indicazione di un giudice straniero, salva la diversa volontà delle parti, esclude la giurisdizione italiana.
- 3. La deroga è inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Art. 5.

(Azioni reali relative ad immobili siti all'estero)

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Art. 6.

(Questioni preliminari)

1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla domanda proposta.

Art. 7.

(Pendenza di un processo straniero)

- 1. La cognizione in Italia di una causa è impedita dalla pendenza innanzi a un giudice straniero della medesima causa proposta anteriormente, se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.
- 2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.
- 3. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Art. 8.

(Momento determinante della giurisdizione)

1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

Art. 9.

(Giurisdizione volontaria)

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

Art. 10.

(Materia cautelare)

1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Art. 11.

(Rilevabilità del difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. È rilevato dal giudice d'ufficio se il convenuto è contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionale.

Art. 12.

(Legge regolatrice del processo)

1. Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana.

TITOLO III DIRITTO APPLICABILE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

(Legge straniera richiamata)

1. Quando negli articoli successivi è richiamata la legge straniera, questa si applica senza tener conto del rinvio che essa faccia alla legge di un altro Stato.

Art. 14.

(Conoscenza della legge straniera applicabile)

- 1. L'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresi interpellare esperti o istituzioni specializzate.
- 2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 15.

(Interpretazione e applicazione della legge straniera)

1. La legge straniera è applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art. 16.

(Ordine pubblico)

- 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
- 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 17.

(Norme di applicazione necessaria)

1. È fatta salva la prevalenza sulle dispo-

che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Art. 18.

(Ordinamenti plurilegislativi)

- 1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
- 2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento più stretto.

Art. 19.

(Apolidi, rifugiati e persone con più cittadinanze)

- 1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
- 2. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale.

CAPO II

CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE

Art. 20.

(Capacità giuridica delle persone fisiche)

1. La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. sizioni che seguono delle norme italiane | Le condizioni speciali di capacità, prescrit-

te dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

Art. 21.

(Commorienza)

I. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

Art. 22.

(Scomparsa, assenza e morte presunta)

- I. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
- 2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
- a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
- b) se l'ultima residenza della persona era in Italia:
- c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Art. 23.

(Capacità di agire delle persone fisiche)

- 1. La capacità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
- 2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto,

era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata per sua colpa.

- 3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacità dell'autore dell'atto.
- 4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, nè agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto.

Art. 24.

(Diritti della personalità)

- 1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
- 2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

CAPO III

PERSONE GIURIDICHE

Art. 25.

(Società ed altri enti)

1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale si trova la loro amministrazione. Salvo prova contraria, si presume che l'amministrazione si trovi nel luogo ove, per statuto, è fissata la sede. In ogni caso si applica la legge italiana se l'attività di tali enti si svolge prevalentemente in Italia.

- 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
 - a) la natura giuridica;
 - b) la denominazione o ragione sociale;
- c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione:
 - d) la capacită;
- e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
 - f) la rappresentanza dell'ente;
- g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonche i diritti e gli obblighi increnti a tale qualità;
- h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente:
- i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
- 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

CAPO IV

RAPPORTI DI FAMIGLIA

Art. 26.

(Promessa di matrimonio)

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

Art. 27.

(Condizioni per contrarre matrimonio)

1. La capacita matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28.

(Forma del matrimonio)

1. Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Art. 29.

(Rapporti personali tra coniugi)

- 1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
- 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 30.

(Rapporti patrimoniali tra coniugi)

- 1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
- 2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.
- 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Art. 31.

(Separazione personale e scioglimento del matrimonio)

- 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
- 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32.

(Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio)

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

Art. 33.

(Filiazione)

- 1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita.
- 2. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.
- 3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo essere contestato che alla stregua di tale legge.

Art. 34.

(Legittimazione)

- 1. La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento.
- 2. Negli altri casi, la legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui è cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

Art. 35.

(Riconoscimento di figlio naturale)

- I. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
- 2. La capacità del genitore di fare il riconoscimento e regolata dalla sua legge nazionale.
- 3. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in cui esso è fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Art. 36.

(Rapporti tra genitori e figli)

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Art. 37.

(Giurisdizione in materia di filiazione)

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti

rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

CAPO V

ADOZIONE

Art. 38.

(Adozione)

- 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
- 2. È in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

Art. 39.

(Rapporti fra adottato e famiglia adottiva)

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Art. 40.

(Giurisdizione in materia di adozione)

- L. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorche:
- a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia;

- b) l'adottando è un minore in stato di abbandono in Italia.
- 2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano.

Art. 41.

(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione)

- 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
- 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

CAPO VI

PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI ALIMENTARI

Art. 42.

(Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori)

- 1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.
- 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Art. 43.

(Protezione dei maggiori d'età)

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età,

nonché i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana.

Art. 44.

(Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età)

- 1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.
- 2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

Art. 45.

(Obbligazioni alimentari nella famiglia)

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 745.

CAPO VII

Successioni

Art. 46.

(Successione per causa di morte)

1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto

della cui eredità si tratta, al momento della morte.

- 2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
- 3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

Art. 47.

(Capacità di testare)

1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Art. 48.

(Forma del testamento)

1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Art. 49.

(Successione dello Stato)

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non

attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Art. 50.

(Guirisdizione in materia successoria)

- 1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
- a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
- *h*) se la successione si è aperta in Italia:
- c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia:
- d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero:
- e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

Capo VIII Diritti reali

Art. 51.

(Possesso e diritti reali)

- 1. Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
- 2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

Art. 52.

(Diritti reali su beni in transito)

1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

Art. 53.

(Usucapione di beni mobili)

1. L'usucapione di beni mobili è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

Art. 54.

(Diritti su beni immateriali)

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

Art. 55.

(Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali)

1. La pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali è regolata dalla legge de Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

CAPO IX

DONAZIONI

Art. 56.

(Donazioni)

- 1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
- 2. Il donante può, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
- 3. La donazione è valida, quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto.

CAPO X

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Art. 57.

(Ohhligazioni contrattuali)

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

CAPO XI

OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

Art. 58.

(Promessa unilaterale)

1. La promessa unilaterale è regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

Art. 59.

(Titoli di credito)

- 1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.
- 2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorche esse designino la legge di uno Stato non contraente.

3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

Art. 60.

(Procura)

1. La procura è regolata dalla legge designata in essa da colui che la conferisce, o, in mancanza, dalla legge dello Stato in cui il procuratore risiede.

Art. 61.

(Obbligazioni nascenti dalla legge)

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Art. 62.

(Responsabilità per fatto illecito)

- 1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno.
- Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Art. 63.

(Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto)

1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata conformemente al comma 1

dell'articolo 62. Il danneggiato può chiedere altresi l'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure della legge dello Stato in cui il produtto è stato acquistato, a meno che il produttore provi he il produtto vi è stato messo in commercio senza il suo consenso.

TITOLO IV

EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI

Art. 64.

(Riconoscimento di sentenze straniere)

- 1. La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
- a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
- h) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
- c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
- d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
- c) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
- f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
- g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri)

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonchè all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purche non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art. 66.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria)

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorchè emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Art. 67.

(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla corte d'appello del luogo

di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

- 2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
- 3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Art. 68.

(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero)

1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di lorza esecutiva.

Art. 69.

(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri)

- 1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
- 2. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
- 3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

- 4. Può disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreche essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.
- 5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 70.

(Esecuzione richiesta in via diplomatica)

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Art. 71.

(Notificazione di atti di autorità straniere)

- 1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
- 2. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
- 3. La notificazione avviene secondo le modalità previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste dall'autorità straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72.

(Disposizioni transitorie)

- 1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
- 2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Art. 73.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonchè gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 del codice di procedura civile.

Art. 74.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

·			